

Circolare n. 3 del 23.03.2020

DECRETO CURA ITALIA D.L. 18 DEL 17.03.2020 Parte 2

Come noto, sulla G.U 17.3.2020, n. 70 (edizione straordinaria) è stato pubblicato il DL n. 18/2020 contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di **sostegno economico** per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "Decreto Cura Italia", in vigore dal 17.3.2020.

Con la nostra circolare del 19.03.2020 n.2 sono state esaminate le disposizioni relative alla sospensione dei versamenti tributari / contributivi e degli adempimenti, previste dagli artt. da 60 a 62 del citato Decreto, nonché la sospensione, disposta dall'art. 68, dei versamenti relativi alle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi esecutivi.

Di seguito, si propone una sintesi delle "altre" novità contenute nel Decreto in esame, evidenziando che per molte disposizioni è necessario attendere l'emanazione degli appositi Decreti / Provvedimenti attuativi. Non si escludono modifiche / integrazioni durante l'iter parlamentare di conversione in legge, nonché l'emanazione di ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza "coronavirus".

1) INDENNITÀ PROFESSIONISTI / CO.CO.CO. - Art. 27

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo di **€ 600** a favore dei seguenti soggetti:

- lavoratori autonomi titolari di partita IVA "attiva" al 23.2.2020;
- soggetti titolari di rapporti di co.co.co. "attivi" alla medesima data;

iscritti alla **Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è **erogata dall'INPS** previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".

2) INDENNITÀ ARTIGIANI / COMMERCianti - Art. 28

È previsto il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo di **€ 600** a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

L'indennità spetta, tra l'altro, agli **artigiani / commercianti iscritti alla Gestione IVS**. La stessa non dovrebbe spettare agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti anche all'ENASARCO.

La predetta indennità:

- non concorre alla formazione del reddito;
- è **erogata dall'INPS** previa apposita domanda. L'INPS con il Comunicato stampa 19.3.2020 ha annunciato che per richiedere l'indennità non sarà utilizzata la modalità del "click-day".

3) INCUMULABILITÀ INDENNITÀ - Art. 31

Le indennità di cui ai suddetti artt. 27 e 28 **non sono tra loro cumulabili** e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del DL n. 4/2019.

4) ISTITUZIONE FONDO A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL COVID-19 - Art. 44

È prevista, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti / autonomi che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, l'istituzione di un apposito Fondo per il riconoscimento di un'indennità.

In particolare, con appositi Decreti il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF individuerà i criteri di priorità/modalità di attribuzione delle indennità da destinare "a sostegno del reddito dei **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

5) FINANZIAMENTI PMI - Art. 56

È previsto, al fine di sostenere le attività danneggiate dall'epidemia COVID-19, il riconoscimento, a fronte di un'apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario **a favore delle PMI**, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

NB: Le PMI, così definite dalla citata Raccomandazione, comprendono sia imprese che lavoratori autonomi. In particolare è previsto che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È altresì previsto che:

- possono beneficiare delle suddette misure i soggetti le cui esposizioni debitorie non siano al 17.3.2020 classificate come esposizioni creditizie "deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi";
- al fine di avvalersi delle agevolazioni in esame è necessario autocertificare la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia.

6) PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 63

È previsto, a favore dei **lavoratori dipendenti** (ex art. 49, comma 1, TUIR), il riconoscimento di un premio per il mese di marzo 2020 pari a **€ 100** rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Tale premio:

- spetta ai soggetti con un reddito complessivo da lavoro dipendente relativo al 2019 non superiore a **€ 40.000**;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro (sostituito d'imposta ex artt. 23 e 29, DPR n. 600/73) a partire dalla retribuzione **corrisposta nel mese di aprile 2020** "e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno";
- sarà "recuperato" dal datore di lavoro in compensazione tramite il mod. F24.

7) CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - Art. 64

È previsto, per il **2020**, il riconoscimento di uno specifico **credito d'imposta**, a favore delle **imprese / lavoratori autonomi**, pari al **50% delle spese sostenute e documentate** (fino ad un massimo di **€ 20.000**) per la **sanificazione** degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Decreto del MISE.

8) CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI E BOTTEGHE - Art. 65

È previsto, per il **2020**, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta a favore **degli esercenti attività d'impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**. Tale credito d'imposta:

- spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di **categoria catastale C/1** (negozi e botteghe);
- non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. "essenziali" di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020 (ad esempio, negozi di alimentari, farmacie, ecc.);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

NB: Merita evidenziare che per beneficiare dell'agevolazione, la disposizione in esame non richiede il pagamento del canone di locazione dell'immobile.

9) EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19 - Art. 66

È previsto il riconoscimento di una detrazione IRPEF **pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura**, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell'epidemia COVID-19, a favore di:

- Stato / Regioni / Enti locali territoriali;
- enti / istituzioni pubbliche;
- fondazioni / associazioni.

Merita evidenziare che l'ammontare della detrazione spettante **non può essere superiore a € 30.000**.

È altresì prevista la **deducibilità dal reddito d'impresa** delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 **da parte di imprese** (le stesse non sono considerate destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 27, Legge n. 133/99).

Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP "nell'esercizio in cui sono effettuate".

Con riferimento alle **erogazioni liberali in natura** sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che:

- l'ammontare della detrazione / deduzione spettante è quantificato sulla base:
 - del **valore normale del bene** (ex art. 9, TUIR).

NB: Nel caso in cui il valore del bene sia:

O superiore a **€ 30.000** o per sua natura, **non determinabile con criteri oggettivi;**

il donatore deve acquisire una **perizia giurata** attestante il valore del bene "recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene";

- del **residuo valore fiscale** all'atto di trasferimento, in caso di **bene strumentale;**
- del **minore valore** tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all'art. 92, TUIR, in presenza di "**beni merce**" di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
 - del **donatore**, relativamente al valore del **bene donato;**
 - del **destinatario**, in merito all'utilizzo del bene ricevuto per **lo svolgimento dell'attività statutaria** volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale.

10) PROROGA VALIDITÀ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO - Art. 104

È estesa fino al **31.8.2020** la validità dei documenti di riconoscimento / d'identità (anche elettronici) rilasciati da Amministrazioni pubbliche scaduti / in scadenza successivamente al 17.3.2020.

NB : La suddetta proroga non è applicabile ai documenti validi per l'estero.

11) APPROVAZIONE BILANCIO 2019 - Art. 106

In deroga alle disposizioni civilistiche (artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, C.c.) o alle diverse previsioni statutarie, **l'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2019 è convocata entro 180** giorni dalla chiusura dell'esercizio (rispetto agli ordinari 120 giorni). Quindi, di fatto, l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2019 può essere convocata entro il 28.6.2020.

Con l'intento di facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio, la società (spa, sapa, srl, società cooperativa e mutua assicuratrice) può prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie che:

- **il voto sia espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le srl possono inoltre consentire che **l'espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31.7.2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è operativo lo stato di emergenza connesso al "coronavirus".

IN CASO DI DUBBI O NECESSITA' DI CHIARIMENTI CONTATTATE LO STUDIO AI SEGUENTI RECAPITI

Studio Target

Mail : info@studio-target.it telefono: 0303375757

Dott. Stefano Bertoni Mail personale: stefanobertoni@studio-target.it telefono 3391054951

Dott. Andrea Ravelli Mail personale: andrearavelli@studio-target.it telefono 3492554179

Carpinedolo 23/03/2020

STUDIO TARGET